



S.S.D. BUSCA CALCIO 1920

Codice di condotta atleti

Premessa

S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 è una società sportiva di calcio dilettantistica.

Il primo fondamentale scopo per la Società è dare ai propri tesserati e sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive ed educative.

“Questa finalità deve essere perseguita promuovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare le dimensioni dilettantistiche ed economiche del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione nel rispetto dei propri sostenitori e, in generale, di tutti gli sportivi”.

S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con quelle categorie individuali, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare i propri obiettivi sociali: i collaboratori, i dirigenti della Società, i calciatori e tutti i tesserati, i clienti, i fornitori, le istituzioni Sportive, Pubbliche e Private, ed i partner.

Art.1

Il Codice di condotta esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.

Art. 2

Il Codice di condotta della Società Sportiva reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società Sportiva nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3

IMPEGNI PRESI DAGLI ATLETI TESSERATI PER S.S.D. BUSCA CALCIO 1920

Gli atleti tesserati per la Società **S.S.D. BUSCA CALCIO 1920** devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice di condotta. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

- onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di doping;
- rispettare i compagni di squadra e lo staff tecnico;
- tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.
- Gli atleti che nelle sedute di allenamento non potranno essere presenti, dovranno personalmente dare comunicazione ai dirigenti competenti o al proprio tecnico, motivandone l'assenza;
- L'atleta deve informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell'attività agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di malessere generale, ecc.
- Le dimenticanze di materiale, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari, saranno oggetto di valutazione in negativo;
- Non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo;
- Gli atleti devono rispettare il codice di condotta, gli orari degli allenamenti e delle convocazioni; applicarsi nell'attività sportiva con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti.
- Gli atleti devono custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società;
- Frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l'integrità delle strutture per la pratica sportiva;
- Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è innanzitutto un gioco;
- Rispettare e accettare le decisioni dell'allenatore e degli arbitri, anche quando queste non sembrano condivisibili;
- Saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza;
- Adottare un comportamento adeguato all'etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta;
- Aver cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso;
- Rispettare l'avversario;
- Ricordarsi che non si gareggia solo per sé stessi, ma che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra;
- Comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara;
- Divieto di consumare bevande alcoliche all'interno della struttura societaria;
- Divieto di consumare bevande alcoliche indossando indumenti con marchi riconducibili alla società;
- Divieto di fumare all'interno delle strutture sportive indossando indumenti con marchi riconducibili alla società;
- Non utilizzare un linguaggio volgare, razzista, omofobo o discriminatorio;
- Comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o quella di un altro calciatore o calciatrice;
- Rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all'attività o all'evento.

Art. 4**AZIONI DISCIPLINARI**

Eventuali violazioni del presente Codice di condotta da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare e decidere un eventuale azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

- Richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;
- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- Sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme;
- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i Valori e i principi del Codice di condotta senza il diritto di vedersi rimborsata tutta o in parte la quota d'iscrizione versata.
- Ammenda di euro 5 per "ammonizione" e 10 per "espulsione" dovute a seguito di reiterate proteste contro l'arbitro o per comportamento scorretto nei confronti dell'avversario, da devolvere alla cassa comune della società, la quale verrà aperta a fine stagione e la somma verrà utilizzata a discrezione della Società *

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

(*) a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani.

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____